

DECRETO 19 gennaio 2005

Individuazione degli eventi sportivi a quota fissa ed a totalizzatore, di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni. (GU n. 22 del 28-1-2005)

IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme regolamentari per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, recante norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 12 agosto 1999 che ha istituito, per il biennio 1999-2000, nuove scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su gare automobilistiche e motociclistiche;

Visto il provvedimento 4 aprile 2001, emanato sulla base della direttiva del Ministro delle finanze del 27 marzo 2001, con il quale il direttore dell'Agenzia delle entrate ha prorogato per l'anno 2001 l'accettazione delle stesse scommesse sulle competizione automobilistiche e di motociclismo;

Visto il provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 4 aprile 2002 e il decreto direttivo 21 gennaio 2003, con i quali e' stata consentita, rispettivamente per gli anni 2002 e 2003, l'accettazione delle scommesse a quota fissa sui risultati delle gare automobilistiche e motociclistiche di primario rilievo nazionale ed internazionale;

Visto il decreto direttivo 24 novembre 2003, con il quale e' stata consentita per l'anno 2004 l'accettazione delle scommesse a quota fissa sui risultati delle gare automobilistiche e motociclistiche di primario rilievo nazionale ed internazionale;

Visto l'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorsi pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il regolamento generale dei concorsi pronostici su base sportiva, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, ed in particolare l'art. 39, comma 14, concernente la disciplina delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse di cavalli;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229;

Considerato che l'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, stabilisce che l'elenco delle discipline sportive nonche' degli eventi ovvero delle categorie di eventi non sportivi, riguardanti le scommesse di cui al citato decreto e' predisposto con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Considerato che l'art. 6 del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e successive modificazioni, stabilisce che, annualmente, sono individuati gli sport oggetto di scommessa.

Dispone:

Art. 1. 1.

E' consentita, per l'anno 2005, l'accettazione delle scommesse a quota fissa sulle competizioni sportive e non sportive, di primario rilievo nazionale ed internazionale, di seguito indicate, da parte dei concessionari previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni:

- a) gare automobilistiche di primario rilievo nazionale ed internazionale;
- b) gare di motociclismo di primario rilievo nazionale ed internazionale;
- c) eventi non sportivi, relativi al mondo dello spettacolo, della musica, della cultura, dell'attualita' di primario rilievo nazionale ed internazionale.

2. E' consentita, per l'anno 2005, l'accettazione delle scommesse a totalizzatore sulle competizioni sportive e non sportive, di primario rilievo nazionale ed internazionale, di seguito indicate, da parte dei concessionari previsti all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni:

- a) eventi calcistici;
- b) eventi automobilistici;
- c) eventi motociclistici;
- d) eventi ciclistici;
- e) altri eventi sportivi specificamente individuati nel programma ufficiale delle scommesse, redatto periodicamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- f) eventi non sportivi, relativi al mondo dello spettacolo, della musica, della cultura, dell'attualita', comunicati con specifico programma.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2005
Il direttore generale: Tino